

Publicato il 27/01/2020

N. 00643/2020REG.PROV.COLL.

N. 00315/2017 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

Sull'appello n. 315 del 2017, proposto dal signor -OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati Enrico Follieri ed Ilde Follieri, con domicilio eletto presso lo studio Grez e Associati s.r.l. in Roma, corso Vittorio Emanuele II, n. 18;

contro

Il Ministero della Giustizia, in persona del Ministro *pro tempore*, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici è domiciliato *ex lege* in Roma, alla via dei Portoghesi, n. 12;

per la riforma

della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Molise n. -OMISSIS-, resa tra le parti;

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero della Giustizia;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 23 gennaio 2020 il pres. Luigi Maruotti e uditi per le parti l'avvocato Francesco Follieri, su delega degli avvocati Enrico Follieri e Ilde Follieri, e l'avvocato dello Stato Giulio Bacosi;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

1. L'appellante, già ricorrente in primo grado, all'epoca dei fatti dipendente della Polizia Penitenziaria, il 12 maggio 2012 è stato coinvolto in un sinistro stradale, mentre alla guida della propria autovettura rientrava al suo domicilio alla fine dell'orario di servizio.

Per effetto del sinistro, l'interessato ha riportato traumi fisici e postumi invalidanti permanenti, anche di ordine psichico, ed è stato dichiarato inidoneo al servizio.

Egli ha proposto domanda per il riconoscimento della causa di servizio e la concessione dell'equo indennizzo.

2. Il procedimento è stato definito con il decreto del Ministero della Giustizia di data 4 giugno 2015, che ha escluso la dipendenza da causa di servizio per le infermità di ordine fisico e per quelle di ordine psichico, in conformità al parere del Comitato per la verifica delle cause di servizio (C.V.C.S.) del 3 dicembre 2014.

3. Col ricorso di primo grado n. -OMISSIS-(proposto al TAR per il Molise), l'interessato ha impugnato il decreto ministeriale, unitamente al presupposto parere del Comitato.

Il T.A.R. ha respinto il ricorso con la sentenza n. -OMISSIS-.

3. L'interessato ha impugnato la sentenza davanti a questo Consiglio.

L'Amministrazione si è costituita per resistere all'appello.

4. Si deve innanzi tutto precisare la materia del contendere, come richiesto dall'appellante.

L'interessato ha presentato due distinte istanze – rispettivamente in data 28 settembre 2012 e 15 aprile 2013 – l'una per le menomazioni di ordine fisico e l'altra per quelle di ordine psichico, facendo però riferimento in entrambi i casi al sinistro stradale qualificato come “infortunio *in itinere*”, sul presupposto che i disturbi psichici costituiscano un effetto collaterale dei traumi fisici subiti nel sinistro stradale.

Invece, il Comitato, pur giungendo alla stessa conclusione negativa quanto alla causa di servizio, si è espresso come se la domanda di riconoscimento della causa di servizio per i disturbi psichici fosse stata formulata con riferimento ad una causale diversa ed autonoma.

In sostanza, dunque, l'appellante ribadisce ora che nella sua prospettazione tutte le menomazioni di cui si discute – quelle di ordine fisico e quelle di ordine psichico – sono sempre state riferite ad una unica fonte causale, e cioè dall'infortunio che si sarebbe verificato in itinere.

Di questa precisazione, il Collegio prende atto e rileva che già la sentenza del TAR aveva rilevato l'equivoco in cui è incorso il Comitato.

5. Va inoltre rilevato che la sentenza impugnata non si può ritenere viziata per il fatto che il TAR – dopo aver disposto in occasione della trattazione cautelare una “verificazione istruttoria” – abbia poi deciso la controversia senza che l'incombente fosse stato espletato.

In effetti la verificazione istruttoria doveva avere per oggetto i profili medico-legali, i quali però non sono controversi: il dissenso fra le parti riguarda unicamente la valutazione delle cause del sinistro stradale e del comportamento del danneggiato.

6. Passando ora alla definizione della controversia, va notato che il Comitato ha escluso che il sinistro stradale possa essere qualificato ‘*infortunio in itinere*’, pur essendo incontrovertibile che si è verificato durante il tragitto fra la sede di servizio e l’abitazione dell’interessato, poiché nella sua verifica è stato determinante il comportamento tenuto dallo stesso interessato alla guida del proprio automezzo, interrompendo così il nesso causale.

6.1. Tale giudizio si è basato essenzialmente sul verbale dei carabinieri intervenuti sul luogo del sinistro e sui rilievi effettuati.

In particolare i carabinieri hanno accertato che l’attuale appellante, immettendosi in una strada principale da una strada secondaria, non aveva ottemperato al segnale di stop e per questa ragione essi hanno contestato all’interessato la relativa violazione.

L’appellante ha dedotto che il verbale è stato da lui impugnato davanti al Prefetto, come previsto dagli articoli 203 e 204 del Codice della Strada, e che il ricorso si deve considerare accolto mediante silenzio-assenso, come previsto dal citato art. 204.

Questa tesi è stata respinta dal TAR con l’argomento che nel sistema dell’art. 204 il silenzio mantenuto dal Prefetto è assimilato ad un accoglimento solo nel senso che fa venir meno la sanzione amministrativa, ma non vale a smentire gli accertamenti e i rilievi effettuati dai Pubblici Ufficiali.

7. Ritiene il Collegio che vada confermata la sentenza appellata.

Il silenzio-assenso – previsto nell’art. 204 del Codice della Strada come possibile ipotesi della definizione di un ricorso, oltre quelle del suo rigetto e dell’accoglimento esplicito – è solo una conseguenza legale della mancata pronuncia ed esaurisce i suoi effetti nel venir meno della sanzione.

Per il resto, il decorso del tempo successivo alla proposizione del ricorso non può essere inteso come condivisione delle deduzioni della parte ricorrente, o addirittura

come affermazione di circostanze con efficacia equivalente ad un giudicato: esso lascia dunque integro il rilievo probatorio delle constatazioni di fatto riportate nei verbali redatti dai pubblici ufficiali.

8. L'appellante ha correttamente evidenziato che i verbali fanno prova solo relativamente alle rilevazioni e alle descrizioni dei luoghi e delle cose, non anche alle valutazioni soggettive dei pubblici ufficiali.

Tuttavia, nella fattispecie in esame sono state proprio le rilevazioni oggettive – corredate da una minuziosa planimetria dove le distanze sono state accuratamente misurate in metri e centimetri - che hanno indotto il Comitato a concludere che la causa primaria del sinistro è stata la condotta di guida dell'attuale appellante.

Tale conclusione risulta ragionevole e non affetta dai dedotti vizi di eccesso di potere.

8.1. L'appellante era giunto al punto dove la strada provinciale n. 167, giunta a fine tracciato, confluisce nella strada provinciale n. 376 con una intersezione a T sia pure non perfettamente ortogonale. Volendo proseguire in una certa direzione, egli ha effettuato una svolta verso sinistra, impegnando l'incrocio attraversando la strada n. 376 per la sua intera larghezza e senza rispettare il segnale di stop, mentre sopraggiungeva un altro veicolo, il cui conducente si è trovato di fronte la vettura dell'appellante che stava intersecando il suo tragitto.

Nel corso delle rilevazioni, sono emerse circostanze (le condizioni di visibilità e metereologiche erano buone, la strada era pianeggiante, la visuale era sgombra, il punto di collisione tra i due veicoli, le tracce di frenata da cui si desume che il conducente dell'altro veicolo aveva cercato inutilmente di evitare lo scontro deviando verso la propria sinistra, la posizione assunta dai due veicoli dopo l'impatto) compatibili con la versione dell'appellante (il quale ha affermato che prima di impegnare l'incrocio si era arrestato allo stop, proseguendo mentre sopraggiungeva l'altro veicolo ad alta velocità).

8.2. Pur se si può ammettere che nella produzione del sinistro abbia avuto rilievo il concorso di colpa del conducente dell'altro veicolo, per l'imprudenza manifestata pur avendo il diritto di precedenza, dalla ricostruzione dei fatti emersi in sede amministrativa non risulta irragionevole la valutazione del Comitato, poiché la causa primaria del sinistro è stata il mancato rispetto della precedenza, con l'insorgenza di una situazione di pericolo che ha costretto l'altro conducente a tentare una manovra di emergenza, sfortunatamente non andata a buon esito.

8.3. Non risulta infine fondata la censura di mancata comunicazione del preavviso di rigetto, di cui all'art. 10-bis della legge n. 241 del 1990.

A parte la questione se la normativa speciale articoli il procedimento senza rendere necessaria tale comunicazione, ha decisivo rilievo il fatto che l'interessato non poteva fornire ulteriori apporti, a fronte delle risultanze di fatto sopra richiamate.

12. In conclusione, non risulta viziato il parere formulato dal Comitato, sicché l'appello va respinto.

Sussistono giusti motivi per compensare tra le parti le spese del secondo grado del giudizio.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta) respinge l'appello n. 315 del 2017 e compensa tra le parti le spese del secondo grado del giudizio.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Ritenuto che sussistano i presupposti di cui di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e all'articolo 9, paragrafi 1 e 4, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 e all'articolo 2-septies del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del presente provvedimento,

all'oscuramento delle generalità dell'appellante, nonché dei riferimenti alle infermità.

Così deciso in Roma, presso la sede del Consiglio di Stato, Palazzo Spada, nella camera di consiglio del giorno 23 gennaio 2020, con l'intervento dei magistrati:

Luigi Maruotti, Presidente, Estensore

Daniela Di Carlo, Consigliere

Francesco Gambato Spisani, Consigliere

Alessandro Verrico, Consigliere

Roberto Caponigro, Consigliere

IL PRESIDENTE, ESTENSORE

Luigi Maruotti

IL SEGRETARIO